

- nella fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2067/92, requisiti perlomeno uguali a quelli previsti dall'allegato I per una fase completa del processo produttivo;
  - nella fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2067/92, requisiti perlomeno uguali a quelli previsti dall'allegato I per l'intero processo produttivo. In questo caso si tratta di un capitolato d'oneri di controllo integrale;
- b) un protocollo di controllo sull'applicazione del capitolato d'oneri, che dovrà essere realizzato da un organismo indipendente dall'organizzazione richiedente o da un organismo riconosciuto idoneo dallo Stato membro a eseguire tale controllo;
- c) gli studi sui quali si basa l'azione proposta;
- d) l'impegno degli aderenti all'organizzazione richiedente di sottoporsi al controllo di cui alla lettera b);
- e) il regolamento interno dell'organizzazione richiedente che precisi in particolare le modalità per l'attribuzione e la revoca del diritto di fruire dell'azione di promozione, compreso il diritto di utilizzare il logotipo comune dell'organizzazione stessa. Affinché l'azione possa essere presa in considerazione, in caso di mancato rispetto del capitolato, la revoca deve riguardare l'intero periodo del contributo finanziario;
- f) lo statuto dell'organizzazione richiedente.
3. La domanda è valida solamente se è corredata dell'impegno scritto:
- a) a rispettare le norme del contratto tipo redatto dai servizi della Commissione e messo a disposizione dell'organismo competente;
- b) a far realizzare, a proprie spese, su richiesta della Commissione, uno studio di valutazione delle azioni condotte;
- c) a non presentare domande per beneficiare di altri aiuti comunitari o nazionali a sostegno delle azioni cofinanziate in virtù del presente regolamento.

4. Ciascuna organizzazione professionale o interprofessionale che chiede un contributo finanziario deve:

- avere la propria sede sociale in uno Stato membro della Comunità e
- disporre della capacità giuridica e degli strumenti necessari per eseguire le azioni di promozione previste.

5. Le organizzazioni richiedenti debbono poter fornire in qualsiasi momento, su richiesta degli organismi competenti e/o della Commissione, la prova dell'esattezza delle indicazioni utilizzate relativamente alle caratteristiche del prodotto e alle condizioni di ottenimento dello stesso.

#### Articolo 5

1. L'organismo competente redige l'elenco di tutte le domande di contributo pervenute e lo trasmette alla

Commissione, con un parere motivato per ciascuna di queste, prima del 15 aprile. Tuttavia per il 1993 ogni domanda corredata del parere motivato è trasmesso entro quindici giorni dalla data di ricezione.

2. Previo esame da parte del comitato di gestione per le carni bovine, conformemente all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68<sup>(1)</sup>, la Commissione decide quanto prima in merito alle domande da accogliere.

È data preferenza alle domande presentate da una pluralità di organizzazioni aventi sede in più Stati membri, che praticino il controllo integrale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del presente regolamento, abbiano concordato in via preliminare le loro azioni ed impieghino un logotipo comune.

#### Articolo 6

1. Ogni organizzazione richiedente è informata quanto prima dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

2. Gli organismi competenti concludono con le organizzazioni prescelte, entro un mese della notifica dalla decisione allo Stato membro, i contratti relativi alle azioni prescelte.

Gli organismi utilizzano a tal fine il contratto tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

3. Il contratto ha effetto soltanto dopo la costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo del contributo finanziario della Comunità, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Il contratto non produce alcun effetto se la cauzione non viene costituita entro le due settimane successive alla data della sua conclusione.

La cauzione è costituita secondo le disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(2)</sup>.

Sono obbligazioni principali, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento:

- a) l'esecuzione tempestiva delle azioni prescelte secondo il programma di promozione presentato,
- b) la realizzazione del protocollo di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento,
- c) eventualmente, nel caso di mancato rispetto del capitolato d'oneri, l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento interno ed in particolare la perdita del diritto di fruire dell'azione di promozione.

La cauzione è svincolata al momento del versamento del saldo, conformemente all'articolo 7.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.